



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 751 del 2018, proposto da

Sindacato dei Medici Italiani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Gian Massimo Gioria, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Tarullo, Alberto Saraceno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Matteo Celozzi in Torino, via Rosta, n. 2;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Bruno Pezzulich, C.D.C. S.r.l. Centro Polispecialistico;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Anaao Assomed - Sezione Regionale Piemontese, in persona del Segretario regionale dr.ssa Chiara Rivetti che agisce anche in proprio in qualità di dirigente

medico dell'ASL TO5, dr. Emanuele Stramignoni, in qualità di rappresentante sindacale ANAAO ASL TO5, dr. Giuseppe Avogliero, rappresentante sindacale ANAAO ASL Città di Torino, dr. Valerio Tomaselli, segretario aziendale ASL Asti, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Longhin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Vittorio Amedeo II, n. 19;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 22 giugno 2018 n. 40-7097, pubblicata sul B.U. regionale n. 28 del 12 luglio 2018, avente ad oggetto “Semplificazione dell'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche: integrazione delle categorie dei medici cui è attribuita la responsabilità delle prescrizioni con ricetta dematerializzata a carico del SSR”;
- di ogni altro atto comunque connesso benché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 la dott.ssa Flavia Riso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che le questioni poste dal ricorso – che alla luce della normativa in vigore, *prima facie*, non sembrano sprovviste di profili di *fumus boni iuris* – presentano aspetti di complessità la cui trattazione non appare compatibile con la presente fase cautelare;

Considerato che l'udienza di merito può essere fissata in tempi ragionevolmente brevi, ai sensi dell'art. 55, comma 10 del codice del processo amministrativo, e che nelle more appare comunque opportuno sospendere l'esecutività della deliberazione impugnata;

Vista la complessità della questione sottesa alla controversia, si ritiene che sussistano valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende la deliberazione regionale impugnata.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 dicembre 2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Flavia Risso

IL PRESIDENTE

Carlo Testori

IL SEGRETARIO